



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI  
E PAESAGGIO  
Servizio IV – CIRCOLAZIONE

*Agli*

Uffici Esportazione

Alle Soprintendenze Archeologia, belle  
arti e paesaggio

Ai Segretariati regionali del Mic

*e. p. o.*

Al Capo di Gabinetto

Al Segretario generale

Al Capo dell'Ufficio legislativo

*Oggetto:* Art. 70 del d.lgs. n. 42 del 2004 – Proposta di acquisto coattivo all'esportazione – Diniego all'esportazione e connesso vincolo di interesse culturale in caso di mancato acquisto – Chiarimento interpretativo dell'Atto di Indirizzo di cui alla circolare n. 13 del 2019 – Nota circolare.

Si rende necessario apportare un chiarimento interpretativo all'Atto di Indirizzo di cui alla circolare n. 13 del 2019 nel caso di proposta di acquisto non andata a buon fine, onde garantire la corretta applicazione della normativa in materia di circolazione internazionale del patrimonio culturale.

Come noto, l'art. 70 del Codice disciplina l'acquisto coattivo all'esportazione, prevedendo che l'Ufficio esportazione, entro il termine stabilito per il rilascio dell'attestato di libera circolazione e ove non abbia già provveduto sul medesimo, possa proporre al Ministero (*id est*, la Direzione generale) l'acquisto coattivo del bene, partecipando la proposta anche all'interessato e mantenendo il bene in custodia. In questo caso il termine per il rilascio dell'attestato è prorogato di 60 giorni. La Direzione generale, nel caso in cui accolga la proposta, è tenuta a notificare il provvedimento di acquisto – da farsi al medesimo prezzo indicato nella denuncia - entro 90 giorni dalla denuncia. Fino alla notifica del provvedimento di acquisto, l'interessato può ritirare il bene, rinunciando all'esportazione e impedendo così l'acquisto coattivo da parte del Ministero.

Nella prassi, accade che non sempre le proposte di acquisto siano portate a termine con esito positivo per ragioni legate alla mancanza di disponibilità finanziarie, alla necessità di disporre ulteriori approfondimenti scientifici che comportano il superamento del termine perentorio, all'assenza di un progetto di valorizzazione museale *etc.*



SERVIZIO IV CIRCOLAZIONE

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4598

PEC: dg-abap.servizio4@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio4@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI  
E PAESAGGIO  
Servizio IV – CIRCOLAZIONE

Poiché il procedimento di acquisto s'innesta, per così dire, nel procedimento di rilascio dell'attestato di libera circolazione, l'eventuale decorso del termine perentorio senza che il provvedimento di acquisto sia notificato, salvo il caso in cui l'interessato abbia rinunciato all'esportazione, fa rivivere il procedimento originario incardinato presso l'Ufficio esportazione e finalizzato al rilascio dell'attestato.

Al riguardo, l'art. 142 del R.D. n. 363 del 1913 prevede che: *"Qualora il Governo non intenda acquistare la cosa, lo significherà all'ufficio di esportazione, il quale procederà all'emissione della licenza, sempreché non intenda imporre sulla cosa il veto all'esportazione"*.

Ai sensi della disciplina regolamentare, pertanto, il mancato acquisto farebbe riprendere il procedimento originario senza per ciò solo influenzarne l'esito, nel senso di imporre il diniego all'uscita del bene (oggi inscindibilmente connesso all'avvio del vincolo di interesse culturale, ai sensi dell'art. 68, comma 6, del Codice).

Secondo l'Atto di indirizzo di cui alla circolare di questa Direzione n. 13 del 2019 (pp. 40-41), invece, in virtù della funzione di "tutela rafforzata" dell'acquisto coattivo, nel sistema attuale la previsione regolamentare risulterebbe superata, in quanto *"appare evidente che, qualora detta proposta non vada a buon fine per ragioni diverse da una differente valutazione tecnico-discrezionale compiuta dal Ministero in ordine alla rilevanza dell'interesse culturale della cosa proposta per l'acquisto, l'ufficio di esportazione non potrà che confermare la rilevanza dell'interesse culturale della cosa di cui ha proposto l'acquisizione coattiva, vietandone l'esportazione ed avviando, contestualmente, il procedimento finalizzato alla dichiarazione di interesse"*. Conseguentemente, secondo tale impostazione, salvo il caso piuttosto raro in cui la proposta di acquisto non sia condivisa *nel merito* dal Ministero, tutti i casi di mancato acquisto comporterebbero *ex se* il diniego all'esportazione e il connesso vincolo di interesse culturale, rappresentando per l'Ufficio esportazione l'interessato l'esito necessitato del procedimento.

Occorre tuttavia rilevare che tale interpretazione non appare coerente con i principi espressi dall'art. 68 del Codice, che impongono che il diniego all'esportazione e il connesso vincolo di interesse culturale siano oggetto di una "motivazione rafforzata" rispetto alla dichiarazione di interesse culturale "ordinaria", da parametrarsi sulla base degli indirizzi stabiliti con decreto ministeriale.

Il D.M. n. 537 del 2017, sostituendo la precedente Circolare del 1974, ha stabilito sei diversi parametri (qualità artistica dell'opera; rarità - in senso qualitativo e/o quantitativo; rilevanza della rappresentazione; appartenenza a un complesso e/o contesto storico, artistico, archeologico, monumentale; testimonianza particolarmente significativa per la storia del collezionismo; testimonianza rilevante, sotto il profilo archeologico, artistico, storico, etnografico, di relazioni significative tra diverse aree culturali anche di produzione e/o provenienza straniera), almeno due dei quali devono sussistere per poter denegare l'esportazione di un bene.

Diversamente, le proposte di acquisto non sono subordinate alla compresenza di (almeno) due dei suddetti criteri ministeriali. Le stesse, infatti, anche in virtù della riconosciuta espressa possibilità, per l'interessato, di interrompere il procedimento fino alla notificazione del provvedimento di acquisto, si configurano quali atti ablatori *"sui generis"* finalizzati all'arricchimento e al completamento delle raccolte museali pubbliche anche in rapporto alla congruità del prezzo indicato nella denuncia, e perciò inseriti in un percorso di valorizzazione (si pensi per esempio a una proposta di acquisto di un'opera di altissima qualità oppure estremamente rara assente nelle collezioni statali, ma che non necessariamente risponde anche agli altri e ulteriori criteri elencati nel decreto ministeriale n. 537 del 2017).

Occorre anche evidenziare che, secondo la dottrina unanime e la giurisprudenza in materia, in caso di mancato acquisto l'Ufficio esportazione può decidere se rilasciare o negare l'attestato di libera

 MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SERVIZIO IV CIRCOLAZIONE

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4598

PEC: dg-abap.servizio4@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio4@cultura.gov.it



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI  
E PAESAGGIO  
Servizio IV – CIRCOLAZIONE

circolazione originariamente richiesto (cfr. TAR Lombardia n. 5987 del 2010: "A questo proposito mette conto rilevare che ... la proposta di acquisto del dipinto era stata disattesa nel 2001 non per mancanza di interesse culturale del dipinto, ma perché il medesimo, a giudizio del Comitato di settore, non rivestiva particolare interesse per le collezioni statali"; sull'autonomia e la diversa finalità dell'istituto dell'acquisto coattivo rispetto al diniego all'esportazione cfr. TAR Lazio n. 1901 del 2011; Cons. Stato n. 136 del 2009).

Questa Direzione ha sottoposto la questione all'Ufficio legislativo, che nel parere prot. n. 30388 del 19 dicembre 2022 ha precisato quanto segue: "In particolare si ritiene che, nei casi in cui il Ministero abbia deciso di non esercitare il potere di acquisto coattivo sancito dall'articolo 70 del Codice, il procedimento principale, relativo alla esportazione del bene culturale, non debba concludersi, in modo automatico, con il diniego all'esportazione ma l'Amministrazione debba valutare, caso per caso, se pronunciare il diniego alla esportazione, con connesso vincolo di interesse culturale, o emettere la licenza, in applicazione dei criteri enunciati dal D.M. n. 537 del 2017, così come illustrato dalla Direzione Generale. Si tratta, in effetti, di procedimenti autonomi, benché collegati, connotati da distinte valutazioni tecnico-discrezionali improntate ai criteri e agli indirizzi sopra richiamati. (...) Infatti, un conto è decidere di non acquistare il bene per valutazioni finanziarie o tecniche, altro, invece, è valutare contemporaneamente l'esportabilità che può dipendere da ragioni certamente tecniche ma anche di diversa prospettiva."

Alla luce di quanto sopra esposto, il principio esplicitato nell'Atto di indirizzo nel senso della necessaria conclusione del procedimento principale, ripreso a seguito del mancato acquisto per ragioni diverse da una differente valutazione tecnico-discrezionale, mediante diniego all'esportazione e connesso vincolo di interesse culturale, può trovare applicazione solo allorquando l'istruttoria ministeriale trovi adeguato supporto in almeno due dei criteri di cui al D.M. n. 537 del 2017, da accertarsi caso per caso a cura dell'Ufficio esportazione, non potendosi derogare in sede motivazionale alle previsioni dell'art. 68 del Codice per il solo effetto del mancato buon fine della proposta di acquisto.

Codesti Uffici vorranno attenersi al chiarimento interpretativo testé fornito, prospettando il diniego all'esportazione solo in presenza dei richiamati presupposti di cui all'art. 68, comma 4, del Codice nel rispetto degli indirizzi di carattere generale stabiliti con il citato D.M. n. 537 del 2017.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO IV  
(Stefania Bisaglia)

IL DIRETTORE GENERALE  
dott. Luigi LA ROCCA

Firmato digitalmente da

LUIGI LA ROCCA

CN = LA ROCCA  
LUIGI  
O = MIBACT  
C = IT



SERVIZIO IV CIRCOLAZIONE

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4598

PEC: dg-abap.servizio4@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio4@cultura.gov.it